



DHH S.p.A.

● **PROCEDURA DI INTERNAL DEALING** ●

Milano (MI), 30/06/2026

Dominion Hosting Holding S.p.A. – Milano (MI), Via Caldera 21
C.F. e P.IVA 09150720960

INDICE

1.	INTRODUZIONE E FONTI.....	1
2.	DEFINIZIONI.....	1
3.	DESTINATARI.....	2
4.	ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA.....	3
5.	OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA.....	3
6.	COMPITI DEI FUNZIONARI INCARICATI.....	4
7.	COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	5
8.	GESTIONE E PUBBLICAZIONE DI COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ	6
9.	DIVIETO DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DURANTE IL PERIODO DI BLACK-OUT.....	6
10.	ULTERIORI CIRCOSTANZE IN CUI L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE CONCESSA.....	6
11.	SANZIONI.....	7
12.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
13.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI	8
14.	DISPOSIZIONI FINALI.....	8
15.	ENTRATA IN VIGORE	8
	ALLEGATO A	
	ALLEGATO B	
	ALLEGATO C	

1. INTRODUZIONE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (“**Procedura**”) disciplina, con effetto vincolante, gli obblighi di informativa, e i limiti nel compimento, di Operazioni (come di seguito definite) in Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) di Dominion Hosting Holding S.p.A. (“**DHH**”, “**Società**” o “**Emittente**”) - i cui strumenti finanziari sono quotati su Euronext Growth Milan, una sistema di negoziazione multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente “**EGM**” e “**Borsa Italiana**”) -, a qualsiasi titolo dalle Persone Rilevanti (come definite di seguito) e da Persone Strettamente Connesse (come definite di seguito) in relazione alla Società.
- 1.2 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di DHH il 15 febbraio 2022, e successivamente aggiornata in data 16 marzo 2023, 30 ottobre 2024, 22 maggio 2025 e 30 giugno 2026.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre sezioni di questa Procedura, i termini che seguono hanno i seguenti significati, fermo restando che i termini singolari vanno interpretati al plurale ove necessario, e i termini plurali al singolare.

Autorità Competente: CONSOB, *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*.

Azione: ogni azione della Società ammessa alla negoziazione su EGM.

Euronext Growth Advisor: l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società.

Investor Relations Manager: il responsabile delle relazioni con gli investitori della Società.

MAR: Regolamento (UE) No 596/2014 sull'abuso di mercato (“*Market Abuse Regulation*”) e relativi regolamenti di attuazione.

Operazione: l'operazione di cui all'art. 5 della presente Procedura.

Periodo di Black-Out: i 30 (trenta) giorni di calendario¹ precedenti la pubblicazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale, come disciplinati dal Regolamento Emittenti EGM, o di altri rendiconti finanziari periodici che la Società è tenuta a pubblicare ai sensi di leggi e regolamenti applicabili di volta in volta e ai sensi delle disposizioni del sistema di negoziazione in cui gli Strumenti Finanziari della Società sono ammessi alla negoziazione.

Persona Strettamente legata: in relazione ad ogni Soggetto Rilevante, i seguenti soggetti:

- a) coniuge o partner da unione civile;
- b) figli a carico;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione nell'anno precedente la data di conclusione dell'Operazione;
- d) persone giuridiche, società di persone o trust la cui gestione sia affidata esclusivamente o congiuntamente ad un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate nelle lettere a), b) o c) che precedono;
- e) persone giuridiche direttamente o indirettamente controllate da un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alle lettere a), b) e c) che precedono;

¹ La data prevista per la pubblicazione della relazione finanziaria rappresenta il 30° giorno del relativo Black-Out Period. Inoltre, la fine del Black-Out Period deve essere calcolata con riferimento alla data di pubblicazione dei dati preliminari, qualora tale data sia precedente alla data prevista per l'approvazione dei dati definitivi.

- f) società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle lettere a), b) e c) che precedono;
- g) trust creati per conto di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle lettere a), b) e c) che precedono.

Prodotti Finanziari Collegati: ciascun prodotto finanziario specificato di seguito il cui valore, in tutto o in parte, sia determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo dello Strumento Finanziario:

- a) Contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari;
- b) derivati su Strumenti Finanziari;
- c) se lo Strumento Finanziario è uno strumento di debito convertibile o scambiabile, i prodotti finanziari con cui gli Strumenti Finanziari possono essere convertiti o scambiati;
- d) strumenti emessi o garantiti dalla Società e il cui Prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo degli Strumenti Finanziari, o vice versa; e
- e) tutti gli strumenti finanziari equiparabili alle Azioni.

Regolamento Emittenti CONSOB: il Regolamento Emittenti di CONSOB adottato con la delibera n. 11971 del Maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Responsabile Incaricato: ogni amministratore di DHH cui siano stati conferiti poteri di gestione.

SDIR: il *Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata*, ai sensi del Regolamento Emittenti CONSOB.

Soggetto Rilevante: ogni persona nell'ambito dell'Emittente che sia:

- a) un membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale; ovvero
- b) un alto dirigente che, sebbene non rientri in uno degli organi di cui alla lettera che precede, abbia accesso regolare a informazioni privilegiate che riguardano direttamente o indirettamente la Società, e che abbia il potere di adottare decisioni gestorie che possono incidere sull'evoluzione futura della Società.

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c) della Direttiva 2014/65/UE, che siano ammessi alla negoziazione sull'EGM o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, compresi i titoli azionari, oltre ad altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere azioni (compresi i warrant), strumenti finanziari di debito, compresi quelli convertibili in azioni o scambiabili con essi, altri strumenti finanziari, equivalenti ad azioni, rappresentare tali azioni della Società, o in generale altri strumenti finanziari di debito e/o di capitale.

TUF: Decreto Legislativo N. 58 del 24 Febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), come successivamente modificato e integrato.

3. DESTINATARI

3.1 La presente Procedura si applica ai seguenti soggetti:

- a) Soggetti Rilevanti;
- b) Persone Strettamente Legate;

(“Destinatari”).

- 3.2 I Funzionari Incaricati devono identificare i Soggetti Rilevanti di cui sono a conoscenza, inserendo il loro nome in una lista speciale (“**Lista**”), che deve essere tenuta aggiornata almeno annualmente. I Funzionari Incaricati devono anche informare il Consiglio di Amministrazione della Società di tutte le modifiche e/o integrazioni alla Lista, le quali devono essere sempre disponibili su richiesta del Consiglio di Amministrazione. La Lista include i nomi delle Persone Strettamente Legate associate ad ogni Soggetto Rilevante di cui il Funzionario Incaricato venga a conoscenza.
- 3.3 In ogni caso, ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, i Soggetti Rilevanti sono responsabili per - e accettando la presente Procedura si impegnano a - : (i) informare per iscritto le loro Persone Strettamente Legate in merito agli obblighi di divulgazione previsti dalla presente procedura, conservando una copia della notifica; e (ii) fornendo al Funzionario Incaricato un elenco dei dati personali delle Persone Strettamente Legate.
- 3.4 Se una Persona Strettamente Legata è già stata soggetta agli obblighi della presente Procedura come Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata, si applicheranno a loro le regole per il Soggetto Rilevante e la Persona Strettamente Legata.

4. ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA

- 4.1 L’accettazione scritta da parte dei Destinatari della presente Procedura, mediante compilazione dell’Allegato A, vincola gli stessi a rispettare le disposizioni della presente Procedura e incarica la Società, per loro conto, di adempiere gli obblighi di comunicazione al pubblico e all’Autorità Competente, come richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
- 4.2 Ogni Persona Strettamente Collegata, non appena informata degli obblighi derivanti dalla presente Procedura e ne riceve copia, deve inviare senza indugio alla Società una copia debitamente compilata e firmata dell’Allegato A.
- 4.3 Se l’Emittente non riceve una copia debitamente firmata dell’Allegato A da un Destinatario o non riceve la notifica di cui all’articolo 7 entro il termine indicato, il Destinatario sarà responsabile di tutti i requisiti, gli obblighi, i doveri e/o le formalità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
- 4.4 Se il Destinatario intende adempiere personalmente agli obblighi di comunicazione all’Autorità Competente di cui al precedente paragrafo 4.1, deve informare tempestivamente la Società.

5. OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

- 5.1 Un’operazione (“**Operazione**”) indica ogni operazione effettuata da, o per conto di, Destinatari concernenti Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari Collegati, inclusi ma non limitatamente a:
- a) La cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da o per conto dei Destinatari²;
 - b) Operazioni effettuate da coloro che si impegnano o svolgono operazioni su base professionale, o da chiunque per conto di un Destinatario, anche se quando è esercitata la discrezionalità;
 - c) Operazioni effettuate in relazione a una polizza assicurativa sulla vita, secondo la definizione data dalla Direttiva 2009/138/EC, in cui: (i) il contraente è un Destinatario; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di assumere decisioni di investimento riguardo a specifici strumenti contemplati nella predetta polizza vita, ovvero per effettuare operazioni concernenti specifici strumenti di tale assicurazione;
 - d) acquisto, cessione, vendita a termine, sottoscrizione o scambio;

² Se la garanzia o il prestito, in connessione con il deposito dei relativi Strumenti Finanziati in un conto deposito, ha lo scopo di garantire una specifica linea di credito, non è necessario notificare l’Operazione.

- e) accettazione o l'esercizio di opzioni (incluse le opzioni concesse a un Soggetto Rilevante o a dipendenti quale parte del proprio compenso) e la vendita di Strumenti Finanziari derivante dall'esercizio di un diritto d'opzione;
- f) sottoscrizione di accordi di swap collegati a indici di stock o l'esecuzione di tali accordi;
- g) strumenti derivati o operazioni collegate, incluse le operazioni *cash-settled*;
- h) sottoscrizione di contratti per differenza relativi a Strumenti Finanziari;
- i) acquisto, cessione o esercizio di diritti, incluse le opzioni *put e call e warrants*;
- j) sottoscrizione di aumenti di capitale o emissioni di titoli di credito;
- k) operazioni in Prodotti Finanziari Collegati relative a un titolo di credito della Società, ivi inclusi i *credit default swaps*;
- l) operazioni soggette a condizioni, e l'effettiva esecuzione di tali operazioni;
- m) automatica o non automatica conversione di Strumenti Finanziari in altri Strumenti Finanziari, incluso lo scambio di obbligazioni convertibili in Azioni;
- n) ore elargizione o donazione fatta o ricevuta o ereditata;
- o) operazioni fatte riguardo a prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- p) operazioni in azioni o quote di fondi di investimento, inclusi i fondi di investimento alternativi (FIA);
- q) operazioni effettuate dal gestore di un FIA nel quale il Destinatario abbia investito;
- r) operazioni effettuate da terze parti nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio individuale per conto o in favore di un Destinatario;
- s) l'assunzione o la concessione di un prestito di Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari Collegati.

5.2 Sono soggette agli obblighi di Comunicazione ai sensi della presente Procedura, tutte le Operazioni il cui valore complessivo, in un anno di calendario, sia pari a **€50.000,00 (cinquanta mila /00)** (o ad altro importo eventualmente indicato di volta in volta dall'Autorità Competente ai sensi dell'Articolo 19(9) MAR – in tal caso tale importo è considerato direttamente applicabile senza necessità di procedere a modifiche della presente Procedura). Allo scopo di stabilire il raggiungimento della soglia, saranno conteggiate, senza alcuna compensazione, tutte le Operazioni effettuate dal Soggetto Rilevante o dalla relativa Persona Strettamente Collegata.

5.3 Le seguenti Operazioni non sono soggette ad obbligo di comunicazione:

- a) le Operazioni effettuate dal Soggetto Rilevante e/o dalle relative Persone Strettamente Legate il cui importo complessivo non raggiunge € 50.000,00 (cinquantamila/00) (o qualsiasi altro importo indicato caso per caso dall'Autorità Competente ai sensi dell'articolo 19(9) del MAR - in questo caso tale importo è considerato direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine dell'anno civile;
- b) Operazioni effettuate dall'Emittente e dalle sue controllate.

6. COMPITI DEI FUNZIONARI INCARICATI

6.1 Ai fini della presente Procedura, i Funzionari Incaricati, con il supporto dell'Investor Relations Manager, sono incaricati dei seguenti compiti:

- a) ricezione e comunicazione ai sensi dell'articolo 8;
 - b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Destinatari (memorizzandole in un archivio specifico);
 - c) gestione e aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e relative Persone Strettamente Legate;
 - d) far circolare la presente Procedura, nonché le eventuali modifiche e integrazioni, tra i Soggetti Rilevanti, e chiedere che la dichiarazione di cui all'Allegato A sia firmata ove richiesto;
 - e) raccolta e conservazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato A firmate dai destinatari;
 - f) invio ai Soggetti Rilevanti di un avviso del fatto che sono stati identificati ai fini della presente Procedura e dei relativi obblighi;
 - g) informare il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società in caso di constatazione o avvenuta conoscenza di eventuali violazioni della presente Procedura.
- 6.2 L'Investor Relations Manager è responsabile della tenuta della Lista e delle copie delle comunicazioni previste dal presente Articolo.
- 6.3 I Funzionari Incaricati devono monitorare gli sviluppi della legge e dei regolamenti in relazione all'*internal dealing* in modo da conformare prontamente la presente Procedura e informare il Consiglio di Amministrazione di qualunque modifica che sia considerata favorevole e/o di necessaria adozione.
- 7. COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**
- 7.1 I Soggetti Rilevanti e le relative Persone Strettamente Legate, per facilitare la comunicazione della Società di cui al successivo Articolo 8 (e fatti salvi gli obblighi direttamente incombenti a tali persone ai sensi della legge applicabile), devono notificare immediatamente alla Società tutte le operazioni effettuate da o per conto di tali persone, insieme a tutte le informazioni di cui all'Allegato B della presente procedura, essenzialmente contemporaneamente all'Operazione o, in ogni caso, entro la fine del giorno in cui l'Operazione è effettuata.
- 7.2 Qualora un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Collegata intenda adempiere personalmente agli obblighi di informazione all'Autorità Competente, la comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.1 deve essere effettuata contestualmente all'Operazione, o comunque non oltre tre (3) giorni dall'Operazione stessa, anche per quanto riguarda l'Autorità Competente.
- 7.3 Le comunicazioni devono essere effettuate come segue:
- a) Alla Società via a info@dhh.international, con preavviso telefonico all'Investor Relations Manager; e
 - b) alla Competente Autorità mediante posta certificata a consob@pec.consob.it ovvero, per coloro che non possiedono una casella di posta certificata, *via e-mail* a protocollo@consob.it³.
- 7.4 I Funzionari Incaricati e l'Investor Relations Manager possono richiedere ai Destinatari ogni informazione, chiarimento e/o informazione suppletiva necessaria e/o utile per la corretta esecuzione della presente Procedura.
- 7.5 La Società non è responsabile per il mancato adempimento da parte dei Destinatari delle loro obbligazioni ai sensi della presente Procedura e di ogni normativa applicabile.

³ Le Comunicazioni devono includere il "Ufficio Informazione Mercati" quale destinatario e "MAR internal dealing" quale oggetto.

8. GESTIONE E PUBBLICAZIONE DI COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

- 8.1 Mediante l'Investor Relations Manager, la Società è tenuta a comunicare tempestivamente a mettere a disposizione del pubblico, attraverso SDIR e sul proprio sito *internet* nella sezione "*For Investors*", e fornire alla Competente Autorità (salvo i casi in cui il Destinatario abbia scelto di adempiere personalmente agli obblighi di comunicazione) le informazioni incluse nel *form* di cui all'Allegato B ricevute dal relativo Destinatario entro 3 (tre) giorni lavorativi dal compimento dell'Operazione.
- 8.2 I Funzionari Incaricati e l'Investor Relations Manager devono aggiornare con frequenza l'Euronext Growth Advisor riguardo alle Operazioni di cui vengono a conoscenza.
- 8.3 Le informazioni relative alle Operazioni di cui al presente articolo non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate attraverso SDIR.
- 8.4 In nessun caso l'Emittente sarà responsabile per la veridicità e/o completezza delle informazioni di cui al paragrafo che precede, rimanendo i Destinatari pienamente responsabili in tutti i casi.

9. DIVIETO DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DURANTE IL PERIODO DI BLACK-OUT

- 9.1 Fatto salvo l'Articolo 10, il Soggetto Rilevante deve astenersi, durante i Periodi di Black-out, dall'effettuare Operazioni - indipendentemente dal valore o dal raggiungimento della soglia di cui all'articolo 5.2 - direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi.
- 9.2 I Funzionari Incaricati della Società possono autorizzare un Soggetto Rilevante ad effettuare una Operazione durante il Periodo di Black-Out:
- a) sulla base di una valutazione caso per caso in condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che richiedono la vendita immediata di Strumenti Finanziari o di Prodotti Finanziari Collegati;
 - b) quando il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione non può essere effettuata se non durante il Periodo di Black-Out.
- 9.3 Nei casi in cui si applicano le circostanze di cui al precedente comma, il Soggetto Rilevante deve richiedere l'autorizzazione ad effettuare l'Operazione in maniera motivata, inviando una richiesta per iscritto contenente una descrizione accurata dell'Operazione e una spiegazione dei motivi per effettuarla.
- 9.4 Per "Circostanze Eccezionali" si intendono situazioni estremamente urgenti, imprevedute e pressanti al di fuori del controllo del Soggetto Rilevante. Nel determinare se una circostanza sia eccezionale, la Società valuterà, unitamente ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:
- a) al momento della presentazione della richiesta, deve adempiere a un'obbligazione finanziaria legalmente esigibile o soddisfare un credito; o
 - b) deve adempiere agli obblighi o si trova in una situazione sorta prima dell'inizio del Periodo di Black-out e che richiede il pagamento di una somma a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e questa persona non può più ragionevolmente adempiere un'obbligazione finanziaria o soddisfare un credito senza eseguire immediatamente l'Operazione.

10. ULTERIORI CIRCOSTANZE IN CUI L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE CONCESSA

- 10.1 Oltre alla situazione prevista all'Articolo 9.2 della presente Procedura, la Società può autorizzare un Soggetto Rilevante a compiere una Operazione durante il Periodo di Black-out quando:
- a) il Soggetto Rilevante ha ricevuto o si è aggiudicato Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per dipendenti, a condizione che: (i) il piano e le sue condizioni siano stati approvati dalla Società; (ii) il piano stabilisce il calendario per l'assegnazione o la concessione e l'importo degli Strumenti

Finanziari; e (iii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere discrezionale in relazione all'accettazione degli Strumenti Finanziari;

- b) il Soggetto Rilevante ha ricevuto o si è aggiudicato Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano avente le caratteristiche di cui al punto a) di cui sopra, la cui attuazione deve essere completata durante un Periodo di Black-out e rispetto al quale il Soggetto Rilevante non ha potere discrezionale rispetto all'accettazione degli Strumenti Finanziari;
- c) il Soggetto Rilevante, mediante comunicazione scritta alla Società almeno quattro (4) mesi prima della scadenza, esercita opzioni o warrant, ovvero il diritto di convertire obbligazioni che sono state allocate nell'ambito di un piano di cui al punto a), ove la data di scadenza di tali opzioni, i warrant o le obbligazioni convertibili rientrano in un Periodo di Black-Out e vende le Azioni acquisite in seguito all'esercizio di tali opzioni, warrant o obbligazioni convertibili, a condizione che la decisione del Soggetto Rilevante sia irrevocabile ed autorizzata dalla Società;
- d) il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di risparmio dei dipendenti al quale il Soggetto Rilevante si sia iscritto prima dell'inizio del Periodo di Black-Out, le condizioni di partecipazione al piano e la partecipazione stessa siano irrevocabili, e le condizioni di acquisto siano definite dal piano senza che il Soggetto Rilevante possa modificarle;
- e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che i conti a cui sono trasferiti siano di proprietà dello stesso Soggetto Rilevante e che i prezzi degli Strumenti Finanziari non cambino;
- f) il Soggetto Rilevante acquisisce un titolo o diritti relativi alle Azioni, il cui termine ultimo rientra in un Periodo di Black-Out, e dimostra che l'Operazione in questione non avrebbe potuto essere effettuata in nessun altro momento.

10.2 La Società può inoltre autorizzare un Soggetto Rilevante a compiere durante il Periodo di Black-Out, per conto proprio o di terzi, Operazioni che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, oppure basate su condizioni prestabilite.

11. SANZIONI

- 11.1 Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalle leggi e dai regolamenti incorporati nella presente Procedura potrebbe comportare l'imposizione di sanzioni da parte dell'Autorità Competente.
- 11.2 Qualsiasi violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche nel caso in cui non si traduca in comportamenti sanzionati dalle autorità giudiziarie, dalle Autorità Competenti o da Borsa Italiana, potrebbe arrecare un danno significativo alla Società, anche in termini di immagine.
- 11.3 In caso di violazione del presente Procedimento, la Società adotterà le misure previste dal Codice Civile italiano nei confronti di tali soggetti, comprese le richieste di risarcimento del danno verso Società derivante dalla violazione.
- 11.4 La violazione della Procedura da parte di un dipendente potrebbe costituire un addebito disciplinare e, nei casi più gravi, condurre al licenziamento.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 12.1 Per le finalità della presente Procedura, la Società potrebbe trattare i dati personali dei Destinatari. Le informazioni relative al trattamento dei dati da parte della Società sono fornite nel *form* allegato alla presente Procedura (Allegato C).
- 12.2 Con l'invio all'Investor Relation Manager della lettera di accettazione dell'Allegato A l'interessato acconsente al trattamento ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali

(Regolamento (EU) 2016/679, GDPR) e ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

13. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 13.1 Ogni modifica necessaria dovuta a modifiche delle normative applicabile all'Emittente sarà soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta motivata di un Funzionario Incaricato.
- 13.2 Le modifiche e/o integrazioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di efficacia delle nuove disposizioni o delle modifiche. I Soggetti Rilevanti saranno responsabili di riferire le modifiche e/o integrazioni alle rispettive Persone Strettamente Legate.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1 La presente Procedura sarà fornita a tutti i Soggetti Rilevanti in doppia copia.
- 14.2 Ogni Soggetto Rilevante sarà tenuto a: **(i)** restituire una copia dell'Allegato A alla presente Procedura firmato per conoscenza e ricezione; **(ii)** fornire all'Investor Relations Manager una lista di nomi e informazioni relative alle propri Persone Strettamente Legate; **(iii)** informare l'Investor Relations Manager di eventuali modifiche alla predetta lista; **(iv)** inviare copia della presente Procedura ad ogni Persona Strettamente Legata; **(v)** conformarsi alla presente Procedura; and **(vi)** contattare l'Investor Relations Manager per ogni chiarimento sull'applicazione della Procedura stessa.
- 14.3 Ogni Persona Strettamente Legata, dopo aver ricevuto copia della presente Procedura da un Soggetto Rilevante, sarà tenuta a: **(i)** restituire alla Società una copia firmata dell'Allegato della presente Procedura; **(ii)** conformarsi alla Procedura; e **(iii)** contattare l'Investor Relations Manager per ogni chiarimento sull'applicazione della Procedura stessa.
- 14.4 Alle materie non espressamente coperte dalla presente Procedura si applicano le leggi e i regolamenti applicabili alla Società quale emittente di strumenti finanziari negoziati nell'EGM ovvero su altri sistemi di negoziazione multilaterale.

15. ENTRATA IN VIGORE

- 15.1 La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di DHH il 15 Febbraio 2022, e successivamente aggiornata in data 16 marzo 2023, 30 ottobre 2024, 22 maggio 2025 e 30 giugno 2026 ha efficacia dal 16 Febbraio 2022.

ALLEGATO A

Accettazione della Procedura

Il/La sottoscritto/a, _____

residente in _____

in qualità di _____

consapevole di essere stato inserito tra i Destinatari della Procedura di Internal Dealing di DHH S.p.A.

dichiaro e attesto

di aver ricevuto una copia della predetta documentazione, di averla letta e di accettarla pienamente senza riserve;

- Le seguenti informazioni di contatto ai fini della Procedura:

_____;

- I nomi delle seguenti Persone Strettamente Legate (applicabile unicamente ai Soggetti Rilevanti):

_____;

- Il mio Soggetto Rilevante di riferimento (applicabile esclusivamente alle Persone Strettamente Legate):

_____;

- Che mi impegno a notificare all'Investor Relations Manager ogni Operazione, come definite nella presente Procedura, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla presente Procedura;

- Che autorizzo, per mio conto e sotto la mia responsabilità, la Società a effettuare comunicazioni al pubblico o alle Autorità Competenti secondo le modalità e i termini della presente Procedura, e

Acconsento

Ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati (Regolamento (EU) 2016/679) e delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, al trattamento dei miei dati personali presenti nel presente modulo per le finalità di comunicazione cui all'Art. 12 della Procedura.

Luogo, data

Firma

ALLEGATO B

Notifica e Comunicazione al pubblico di operazioni

1	<u>Informazioni relative al Soggetto Rilevante e/o Persone Strettamente Legate</u>	
a)	Nome ¹	
2	<u>Motivo della comunicazione</u>	
a)	Posizione/ruolo ²	
b)	Notifica iniziale/modifica ³	
3	<u>Informazioni sull'Emittente</u>	
a)	Nome ⁴	
b)	Codice LEI ⁵	
4	<u>Informazioni sull'operazione (sezione da ripetere per: (i) ogni tipologia di strumento, (ii) ogni tipologia di operazione, (iii) ogni data, e (iv) ogni luogo dove l'operazione è stata compiuta)</u>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario ⁶ Codice Identificativo ⁷	
b)	Natura dell'Operazione ⁸	

c)	Prezzo(i) e quantità ⁹	<table><tr><th>Prezzo(i)</th><th>Quantità</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Prezzo(i)	Quantità														
Prezzo(i)	Quantità																	
d)	Informazioni Aggregate ¹⁰ - Quantità Aggregata - Prezzo																	
e)	Data dell'operazione ¹¹																	
f)	Luogo dell'operazione ¹²																	

* * *

Luogo, data

Firma

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato B

(1) Nome	Per le persone fisiche: nome, cognome e codice fiscale. Per persone giuridiche: ragione sociale, inclusa la forma societaria e il codice fiscale.
(2) Posizione/ruolo	Per il Soggetto Rilevante: posizione nell'ambito dell'Emittente. Per le Persone Strettamente Legate: tipologia della Persona Strettamente Legata, unitamente al nome, cognome e posizione rispetto al Soggetto Rilevante (<i>e.g. coniuge di [___], amministratore di [___]</i>).
(3) Notifica iniziale/modifica	Specificare se è una notifica iniziale o una modifica di una precedente comunicazione. In caso di modifiche, spiegare l'errore corretto.
(4) Emittente	Inserire la ragione sociale completa e il codice fiscale dell'emittente di riferimento
(5) Codice LEI	Inserire il codice identificativo dell'entità legale (se presente), conforme al Codice LEI secondo gli standard ISO 17442.
(6) Descrizione degli strumenti finanziari	Descrivere la natura degli strumenti finanziari, azioni, obbligazioni (bond), derivati o strumenti finanziari collegati ad azioni o obbligazioni.
(7) Codice identificativo	Inserire il codice identificativo dello strumento finanziario come definito nel Regolamento (EU) No 600/2014 (i.e codice ISIN).
(8) Natura dell'operazione	Descrizione della tipologia di operazione, se possibile con riferimento alla tipologia di operazione ai sensi della presente Procedura (Articolo 5). Scrivere se l'operazione è collegata all'uso di piani di share option.
(9) Prezzo (i) e quantità	In caso di operazioni multiple della stessa tipologia (acquisto, vendita, prestito, etc.) che siano compiute sullo stesso strumento finanziario nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare i prezzi e le quantità di ogni operazione.
(10) Informazioni Aggregate	Quantità di operazioni multiple sono aggregate se: <i>(i)</i> si riferiscono al medesimo strumento finanziario, <i>(ii)</i> sono della medesima tipologia, <i>(iii)</i> sono effettuate nello stesso giorno, e <i>(iv)</i> nello stesso luogo. In caso di operazioni single, indicare il prezzo dell'operazione. Nel caso in cui la quantità di operazioni multiple siano aggregate: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.
(11) Data dell'operazione	Data: inserire la data nella quale l'operazione è stata effettuata [anno-mese- giorno; UTC orario] (utilizzare il format ISO 8601)
(12) Luogo dell'operazione	Luogo: nome e codice identificativo del luogo di negoziazione ai sensi del MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione europea in cui l'operazione è stata effettuata. Se l'operazione non è stata effettuata in una delle sedi di cui sopra, specificare "al di fuori di una sede di negoziazione".

Nell'interesse del più corretto uso della terminologia tecnica e delle abbreviazioni, anche per l'avviso all'Autorità Competente, si veda il Regolamento Attuativo della Commissione (EU) 2016/523 e (EU) 2016/378.

ALLEGATO C

Informazioni sul trattamento dei dati personali

La presente informativa ha lo scopo di descrivere il trattamento dei Suoi dati personali forniti in relazione e per gli scopi della Procedura di Internal Dealing di DHH S.p.a. (rispettivamente, “Procedura” e “DHH” o “Società”), di cui è parte integrante.

Il Titolare del trattamento è DHH, con sede in Milano (MI), Via Caldera n. 21.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Valentina Apruzzi con indirizzo e-mail: dpo@dhh.international.

Natura dei dati personali trattati

I dati personali trattati da DHH sono i dati forniti da Lei quale Soggetto Rilevante, nella compilazione dell'Allegato A e dell'Allegato B della Procedura.

Finalità, metodo e durata del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati solo per gli scopi della Procedura imposti dalla legge. DHH garantisce di mantenere la riservatezza sui dati, assicurando di adottare le necessarie misure di protezione e sicurezza per prevenire rischi di distruzione accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica o comunicazione o accesso non autorizzato agli stessi. La Società inoltre garantisce di essere conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitatezza, minimizzazione, aggiornamento, correttezza e integrità prevista dalla normativa applicabile

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario agli scopi per cui sono stati raccolti. In particolare, l'Azienda conserverà i Suoi dati fino al termine del contratto sociale e successivamente per un periodo non superiore a dieci anni (periodo oltre il quale i diritti derivanti dal contratto si estingueranno) nonché per il periodo previsto dalla legge per finalità amministrative, per la gestione di eventuali reclami/contenziosi in sede civile, amministrativa e/o penale.

Conferimento dei dati e base giuridica del trattamento

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per adempiere agli obblighi legali connessi alla Procedura, come specificato nella stessa, ai sensi dell'art. 6.1 lett c) GDPR.

Divulgazione a terzi e trasferimento all'estero

I Suoi dati personali saranno comunicati a terze parti indicate nella Procedura esclusivamente per le finalità stabilite dalla stessa. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati all'Euronext Growth Advisor della Società, a Borsa Italiana S.p.A., e alle autorità di vigilanza competenti per il mercato.

Inoltre, poiché alcuni dei dati personali forniti devono essere resi pubblici in base a leggi e regolamenti italiani ed europei, DHH renderà pubblici i dati secondo le relative leggi e regolamenti.

I Suoi dati personali non saranno trasferiti all'estero, ma potranno essere disponibili sul nostro sito web gestito da DHH Svizzera in un data center situato in Italia. Il trattamento viene effettuato ai sensi della Decisione di Adeguatezza della Commissione UE del 26 luglio 2020 in base all'art. 45 GDPR.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato, Lei può esercitare i seguenti diritti relativi ai dati personali forniti: il diritto di accesso ai dati e alle informazioni relative ai dati; il diritto di richiedere la correzione/rettifica dei dati se incompleti o inesatti; il diritto di ritirare il consenso (ove possibile); il diritto alla portabilità dei dati in un formato strutturato (ove possibile); il diritto alla cancellazione dei dati (ove possibile); e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza.

Rifiuto di fornire i dati

Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti comporterà l'impossibilità di attuare la Procedura, con tutte le relative conseguenze ai sensi delle leggi vigenti, comprese le sanzioni.

Informazioni di contatto

Se desidera ricevere ulteriori informazioni sulla raccolta, l'uso, la divulgazione, il trasferimento o il trattamento dei Suoi dati personali o per esercitare uno dei diritti sopra elencati, può rivolgere eventuali domande, richieste o osservazioni a Giandomenico Sica, presidente esecutivo e responsabile della protezione dei dati di DHH, all'indirizzo info@dhh.international.

Per ulteriori informazioni sui Suoi diritti o per presentare un reclamo, può contattare l'autorità di controllo - il Garante italiano per la protezione dei dati personali - in Via Monte Citorio 121, 00186, Roma, www.garanteprivacy.it, garante@gpdp.it.